

3358/17 ordine
15729/17 ruolo
654/17 cronol
report



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il tribunale di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa - *presidente* -

dr. Raffaele Del Porto - *giudice* -

dr. Angelina Augusta Baldissera - *giudice relatore* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n° 15729 del ruolo generale dell'anno 2015 e
promossa da

Alberto Minelli quale erede di Giuliano Minelli (originario attore)

deceduto in corso di causa;

con l'avv. Andrea Canu, come da procura in calce all'atto di citazione;

- *attore* -

contro

Europesun srl

con gli avv.ti Stefano Santi e Matteo Bonini, come da procura a margine
della comparsa di risposta;

- *convenuta* -

Baldissera

Conclusioni: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del giorno 8.6.2017.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Giuliano Minelli - titolare di una quota di partecipazione pari al 20% del capitale di Europesun srl – ha impugnato il bilancio di esercizio al 31.12.2014 di detta società, deducendone la violazione dei principi civilistici di chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.) e chiedendo che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità della relativa deliberazione assembleare di approvazione adottata il giorno 1.7.2015, nella quale egli si è astenuto.

In corso di causa Giuliano Minelli è deceduto e la causa è stata proseguita dal suo erede Alberto Minelli.

La società Europesun srl costituendosi ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse ad agire dell'attore e nel merito l'infondatezza della domanda.

1. Quanto all'eccezione preliminare la convenuta evidenzia che - poiché altro socio risulta aver già impugnato (causa n. 15729/2015 r.g.) il bilancio dell'esercizio precedente, chiusosi il 31.12.2013, deducendo i medesimi profili di invalidità qui censurati - l'odierno attore non avrebbe interesse a proporre la presente azione.

In base al principio di continuità dei bilanci (art. 2377 settimo comma c.c., richiamato dall'art. 2479 *ter* c.c.) infatti l'accoglimento della impugnativa di bilancio relativa all'esercizio anteriore comporterebbe che anche il bilancio successivo dovrebbe essere modificato dagli amministratori in senso conforme alle statuizioni della sentenza, mentre il rigetto della predetta



impugnazione causerebbe, per il principio del *ne bis in idem*, anche il rigetto della presente. Di qui il difetto di interesse ad agire dell'odierno attore.

L'eccezione non può essere accolta.

Giuliano Minelli (e ora Alberto Minelli) quale socio di Europesun srl aveva senz'altro interesse a che venisse accertata l'eventuale invalidità del bilancio - approvato dall'assemblea senza il suo voto - per contrasto ai citati principi di chiarezza, verità e correttezza.

Il bilancio infatti, oltre ad avere la funzione di misurare utili e perdite al termine dell'esercizio, assolve anche ad una essenziale funzione informativa nei confronti del socio (oltreché del terzo), sicché sussiste in capo a quest'ultimo l'interesse a far valere, attraverso l'impugnativa della delibera di approvazione, la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio, che può pregiudicare un consapevole esercizio dei diritti amministrativi (primo fra tutti il voto in assemblea) e falsare la percezione del valore della propria partecipazione (cfr., per la funzione informativa del bilancio e la sua correlazione con l'interesse ad agire del socio, per tutte, Cass. nn. 4874/06; 23976/04).

La pendenza della precedente impugnativa di bilancio rileva unicamente sotto il diverso profilo del rapporto tra le decisioni delle due cause e pone una questione solo potenziale di contrasto tra giudicati e di sospensione ex art. 337 secondo comma cpc, allo stato in ogni caso non sussistenti, non essendo stata pronunciata alcuna sentenza.

L'eccezione preliminare va dunque disattesa.

2. Passando all'esame del merito la domanda attorea - per tutte le ragioni che seguono - va accolta.



L'attore impugna il bilancio di esercizio dell'anno 2014 lamentando essenzialmente come la riduzione della voce relativa ai *debiti verso soci per finanziamenti* per l'importo di € 582.394,00 sarebbe stata operata in violazione dei citati principi civilistici.

La convenuta afferma di contro che detta riduzione costituisce l'esito di una legittima compensazione parziale operata tra il maggior credito da finanziamento vantato verso la società medesima dal socio Turra Energia srl e il credito da restituzione che Europesun srl vanta nei confronti di Turra.

Detto controcredito trarrebbe origine da una pattuizione contenuta in un contratto di appalto intercorso tra Europesun srl e Turra Energia srl *che imponeva a quest'ultima una riduzione del suo corrispettivo (già pacificamente incassato) proporzionalmente alla riduzione delle tariffe applicate dal GSE* (comparsa di risposta, pag.21).

Con lettera del 29.7.2013 Europesun srl comunicava dunque a Turra Energia srl la citata compensazione, ritenendo il proprio controcredito *certo ed esigibile* (doc. 6 conv.).

Evidenzia inoltre la convenuta che l'operazione in questione ha trovato una puntuale e compiuta illustrazione nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2013, approvato in data 26.6.2014 (doc. 6 att.).

Detto bilancio, come sopra accennato, è stato ^{per 294.000} impugnato dalla società Turra Energia srl proprio in relazione all'operazione qui censurata.

Precisa inoltre la convenuta che l'accertamento del controcredito opposto in compensazione è in ogni caso estraneo al tema di questo giudizio, avente ad oggetto unicamente la verifica di conformità della redazione del bilancio ai principi civilistici sopra richiamati.

La difesa della convenuta non coglie nel segno.

Per quanto la presente impugnativa di bilancio non abbia ad oggetto – per sua stessa natura - l'accertamento in via principale del credito opposto in compensazione, tuttavia il vaglio circa l'osservanza dei principi civilistici nella redazione di bilancio passa necessariamente attraverso un esame incidentale delle caratteristiche di detto controcredito, al fine di verificare se la compensazione sia stata correttamente operata e stabilire in ultima analisi se la corrispondente decurtazione del maggior credito di Turra Energia esposta nel bilancio di esercizio 2014 qui impugnato sia veritiera e corretta.

Sul punto l'istruttoria documentale conduce ad un esito negativo.

La società convenuta infatti - pur gravata dell'onere probatorio alla luce anche del generale principio di vicinanza della prova - non ha dato adeguata dimostrazione del proprio controcredito e neppure della sussistenza dei presupposti per una compensazione di tipo legale (art. 1243 primo comma c.c.), meramente evocata nei propri atti difensivi.

Non risulta prodotto infatti il contratto di appalto intercorso con Turra Energia srl contenente la clausola da cui originerebbe il controcredito, né pertanto è dato conoscere alcun elemento circa la natura della relativa obbligazione, i criteri di determinazione dell'importo dovuto e i termini di pagamento.

Si aggiunga che l'attore dà conto in citazione che Turra Energia srl avrebbe mosso contestazioni in ordine a detto credito (pag. 7 citaz.), circostanza non smentita dalla convenuta e la lettera inviata da Europesun a Turra srl (doc.6 cit.) contiene una unilaterale "applicazione" della compensazione.

Diego Piro

I predetti elementi probatori e le carenze sopra evidenziate portano dunque a concludere - ai fini che rilevano in questa sede - che il controcredito di Europesun srl in questione sia incerto nell'*an* e nel *quantum*, oltre che contestato dal preteso debitore Turra Energia srl. Pertanto, in forza di esso non poteva essere operata alcuna ipotesi di compensazione: non quella legale invocata dalla stessa convenuta e tanto meno quelle volontaria o giudiziale (artt. 1243 e 1252 c.c.).

Pertanto, la decurtazione dell'ammontare dei debiti verso soci per l'importo di € 582.394,00 indebitamente operata nel bilancio di esercizio 2014 comporta una rappresentazione inveritiera e scorretta della situazione patrimoniale della società.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c. integra ipotesi di illiceità del bilancio stesso, con conseguente nullità della deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato (cfr. per tutte Cass. nn. 4120/2016; 4874/2006).

In accoglimento della domanda attorea, va dunque accertata l'illiceità del bilancio di esercizio 2014 di Europesun srl e la nullità della deliberazione di approvazione del giorno 1.7.2015 qui impugnata.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara la nullità della deliberazione assembleare 1.7.2015 di approvazione del bilancio 2014;




- condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in €1.063,00 per spese ed € 10.730,00 (dimidiata fase istruttoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 10.11.2017


Il giudice estensore

dr. Angelina Augusta Baldissera




Il presidente

dr. Stefano Rosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Cogn. 17 NOV 2017
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti

